



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 113 del 19/10/2022

Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA L. 241/90 DELL'ORDINANZA N.102/2022 E MODIFICA DELL'ORDINANZA N.98/2022.
--

Il Sindaco

Premesso che con ordinanza n.98 del 28/09/2022 sono state adottate limitazioni alla circolazione veicolare e misure emergenziali per la gestione della qualità dell'aria per il progressivo allineamento ai valori fissati dall'Unione Europea di cui al D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, emessa in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di qualità dell'aria;

richiamata l'ordinanza n.102 del 04/10/2022 con la quale sono state eliminate le misure restrittive legate agli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, al fine di consentire alle famiglie di poter diversificare le proprie fonti di riscaldamento domestico e contrastare, così facendo, l'incremento di situazioni di povertà dovute alla grave crisi energetica in atto;

considerato che in data 07/10/2022 si è tenuto un incontro istituzionale tra l'Assessore regionale all'Ambiente e Sindaci/Assessori dei comuni soggetti alle misure del PAIR, in occasione del quale la Regione, consapevole dei problemi posti dai territori, si è resa disponibile ad un confronto per valutare deroghe uniformi da applicare a livello regionale sul tema ad oggi critico del funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, purché accompagnate da idonee misure di compensazione al fine di garantire il rispetto della qualità dell'aria;

richiamata la sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10;

richiamato il D.M. 06/10/2022, n. 383, recante "Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale - Riduzione delle temperature degli ambienti riscaldati", che disciplina il funzionamento degli impianti termici rendendo di fatto strutturale la misura emergenziale di riduzione delle temperature negli ambienti riscaldati prevista nell'ordinanza n.98/2022;

atteso che la stagione termica di avvio degli impianti di riscaldamento partirà il 22 ottobre p.v. e che ad oggi la Regione non è ancora addivenuta ad un sistema di deroghe condiviso a livello regionale corredato di idonee misure di compensazione per garantire il rispetto della qualità dell'aria;

atteso che le disposizioni regionali, in caso di adozione di misure emergenziali, prevedono il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo aventi classe di qualità inferiore alle 4 stelle, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM 186/2017 "Regolamento recante la

disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”, mentre l’ordinanza n.98/2022 è maggiormente restrittiva in quanto prevede un divieto assoluto indipendentemente dalla classificazione a stelle;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90, all’annullamento dell’ordinanza n.102/2022 in quanto non conforme alla normativa regionale in materia di qualità dell’aria, nelle more dell’adozione a livello regionale di misure derogatorie uniformi sugli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa accompagnate da idonee misure compensative;

ritenuto altresì, per quanto sopra esposto, di modificare la propria ordinanza n.98/2022, eliminando dalle misure emergenziali la riduzione delle temperature negli ambienti riscaldati in quanto già disposta dal D.M. 383/2022 e limitando, sempre nelle misure emergenziali, il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo ai soli generatori classificati inferiori a 4 stelle in linea con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

- 1) l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n.102/2022, nelle more dell’adozione a livello regionale di misure derogatorie uniformi sugli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa accompagnate da idonee misure compensative;
- 2) la modifica del punto 5) dell’ordinanza n.98/2022 come segue:

“5) L’adozione delle seguenti **misure emergenziali** su tutto il territorio comunale qualora, nel periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2022, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la **previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ per tre giorni consecutivi**:

- ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1) e 2), nell’area individuata al punto 4), con il divieto per tutti i veicoli **DIESEL EURO 4**;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”;
- in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue ...)
- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all’emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM₁₀ non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell’attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.”

- 3) confermare in ogni altra sua parte l’ordinanza n.98/2022.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE CHE

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale